



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

UNITA' TRASPORTI E MOBILITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gandolfi Francesco

DETERMINAZIONE N. 3551 DEL 12/10/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PETROLIFERA N. 232 – MELANDRI TRASPORTI S.R.L. - IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN ROVIGO, VIA CALATAFIMI N. 26

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 10 del 07/05/2026, con il quale è stato conferito al dott. Luca Sattin l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità-Mobilità-Trasporti con decorrenza dal giorno 11/05/2026 e che contiene al suo interno anche l'ordine di sostituzione dello stesso dirigente in caso di assenza/impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 20 del 19/01/2026 di nomina del dipendente ing. Francesco Gandolfi quale RdP ai sensi della L. 241/1990 e R.U.P. ai sensi del D.Lgs. 36/2023, nonché quale Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) nell'ambito della Sezione Viabilità, Mobilità e Trasporti;

Vista l'istanza ricevuta in data 12/03/2026 con Prot. n. 17454 (pratica SUAP n. 02768990398-02032026-1101) con la quale la società Melandri Trasporti S.r.l., con sede a Faenza (RA) in Via Granarolo, n. 169, C.F./P.IVA 02768990398, a mezzo del procuratore speciale incaricato, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto di distribuzione di gasolio ad uso privato, con capacità superiore a 500 litri, da collocarsi presso l'impianto Ecoambiente sito in Via Calatafimi n. 26 a Rovigo, nell'area catastalmente censita al Fg. 7, Mapp. 84;

Rilevato che congiuntamente alla suddetta istanza, con la medesima pratica SUAP n. 02768990398-02032026-1101, la suddetta Società ha presentato altresì Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA ex art. 22, 34 ter, co. 3 e 36 bis, co. 1 D.P.R. n. 380 del 2001, art. 19 e 19 bis Legge n. 241/1990 e artt 5, 6 e 7 D.P.R. n. 160/2010, con riguardo alla realizzazione di opere edilizie, funzionali all'installazione dell'impianto di distribuzione carburanti e consistenti in soletta in calcestruzzo e installazione di barriere metalliche di tipo parapetonale;



COMUNE DI ROVIGO

Preso atto che il sub-procedimento relativo alla sopra richiamata SCIA Edilizia ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 si è concluso positivamente, con conseguente perfezionamento della SCIA, a seguito dell'avvenuta conformazione dell'attività da parte dell'impresa ai sensi dell'art. 19, co. 3 della Legge n. 241/990, come comunicato dai competenti uffici dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Rovigo con nota prot. REP_PROV_RO/RO-SUPRO 0465592 del 13/08/2026;

Vista la relazione tecnica attestante che l'impianto è composto da un distributore di gasolio rimovibile con capacità di 4.950 litri a servizio degli automezzi aziendali, in cui sono descritte tutte le relative caratteristiche tecniche nonché le misure adottate-garantite in termini di rispetto delle distanze di sicurezza, prevenzione principi incendi, segnaletica di sicurezza, ecc.;

Vista, altresì, la perizia giurata sottoscritta dal geom. Matteo Sgobbi, dell'Ordine dei Geometri di Rovigo e di cui al verbale di asseverazione di perizia n. 964/2026 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rovigo, agli atti, attestante il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, in materia di tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, di sicurezza ambientale e sanitaria e in materia fiscale, nonché la normativa in essere relativa alla sicurezza stradale e la normativa statale e gli indirizzi programmatori regionali nel settore dei distributori carburanti;

Valutata la completezza della documentazione agli atti e tenuto conto delle risultanze delle attività istruttorie effettuate in termini di controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 23/10/2003 *“Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti”*, come modificata dagli articoli 12-14 della L.R. n. 17 del 25 giugno 2021, con la quale vengono fissate funzioni e competenze in materia di distributori di carburanti, e in particolare gli articoli 3 *“Definizioni”* e 6 *“Competenze comunali”*;

Visto il Decreto Legislativo 11/02/1998, n. 32 *“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per procedere al rilascio dell'autorizzazione petrolifera dell'impianto in oggetto;

Dato atto che rimane in capo all'impresa istante e titolare dell'autorizzazione l'onere di espletare ogni ulteriore e successivo adempimento volto ad ottenere qualsivoglia atto di portata autorizzatoria/abilitante/legittimante correlato all'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione rilasciata, fra cui, a titolo esemplificativo, la presentazione di apposito certificato di collaudo dell'impianto e di pratica ai fini antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011;

Visti altresì:



COMUNE DI ROVIGO

- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali.

DETERMINA

1. **di dare atto che** la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d’Ufficio;
2. **di autorizzare** la società Melandri Trasporti S.r.l., con sede a Faenza (RA) in Via Granarolo, n. 169, C.F./P.IVA 02768990398, alla gestione dell’impianto privato di distribuzione di carburanti per autotrazione sito in Via Calatafimi n. 26 a Rovigo, che risulta oggi essere globalmente composto da distributore di gasolio con capacità di 4.950 litri, con le caratteristiche tecniche di cui all’apposita relazione tecnica trasmessa unitamente all’istanza e in atti;
3. **di impartire** le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
 - l’impresa intestataria dell’autorizzazione dovrà dare immediata esecuzione alle misure di sicurezza eventualmente disposte dalle Autorità competenti, non potrà apportare modifiche all’impianto e dare allo stesso destinazione diversa da quella assegnata, dovrà acconsentire libero accesso ai Funzionari dell’Amministrazione delle Finanze, ai quali dovrà essere esibita la contabilità e tutti gli altri documenti relativi all’attività svolta, nonché a tutti gli altri Funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi;
 - la presente autorizzazione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo dell’impresa intestataria e l’Autorità concedente non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni che, dal funzionamento degli apparecchi, potessero derivare a terzi;
 - come stabilito dell’art. 7, comma 9, della L.R. 23 ottobre 2003, n. 23, è fatto divieto all’impresa titolare dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto ad uso privato erogare o vendere il prodotto a terzi, pena la revoca dell’autorizzazione;
 - come stabilito dall’art. 9 della stessa L.R. 23 ottobre 2003, n. 23, come modificato dall’art. 12 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, “1. *Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2. 2 il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l’immediato esercizio dell’attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono esser e effettuati in qualsiasi momento. 3. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza*



COMUNE DI ROVIGO

sanitaria e ambientale”;

- per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione, la Società titolare dell'autorizzazione è soggetta all'osservanza di tutte le previsioni normative vigenti in materia per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione e rimane in capo alla stessa l'onere di espletare ogni ulteriore e successivo adempimento volto ad ottenere qualsivoglia atto di portata autorizzatoria/abilitante/legittimante correlato all'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto;
4. **di dare atto che** contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico all'organo sovraordinato ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, e il ricorso giurisdizionale amministrativo avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, entrambi nel termine di 60 giorni dal ricevimento del presente atto, o in alternativa avanti il Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;
 5. **di trasmettere** il presente atto, tramite il SUAP di Rovigo, oltreché all'impresa interessata, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo e all'ULSS 5 Polesana;
 6. **di dare atto che** la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
 7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” - sezione “Provvedimenti” - sottosezione “Provvedimenti dei Dirigenti” del sito web dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE

Luca Sattin

Documento sottoscritto con firma digitale